



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842

Tel. 0734/773140 - Fax. 0734/773632

E-mail : comune@monsampietromorico.net

Cod. Fisc. 81001450444

Part. IVA 01206140442

ORDINANZA DI NUOVA DELIMITAZIONE DELLA "ZONA ROSSA" CAPOLUOGO

N. 447 DEL 10 NOVEMBRE 2017

I L SINDACO

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 e, successivamente in data 30 Ottobre 2016 e seguenti si sono verificati numerosi eventi sismici seguiti da un importante sciame che ha interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

VISTA la precedente Ordinanza n. 327 del 31.10.2016, con la quale sono state rispettivamente individuate due Zone Rosse, una nel Capoluogo ed una nella Frazione di Sant'Elpidio Morico, per le quali è stato disposto il divieto di accesso a persone e mezzi;

VISTA la precedente Ordinanza n. 328 del 10.11.2016, con la quale, a seguito di vari lavori di puntellamento e rimozione di coppi e comignoli pericolanti, è stata ridimensionata la Zona Rossa del Capoluogo riaprendo al transito pedonale una parte di via Umberto I^a;

VISTA la precedente Ordinanza n. 345 del 04.03.2017, con la quale, a seguito dei sopralluoghi e degli accertamenti speditivi, eseguiti dai funzionari tecnici VVF, e dell'adozione degli idonei provvedimenti adottati, è stata ulteriormente ridimensionata la Zona Rossa del Capoluogo;

CONSIDERATO che, successivamente, si è provveduto ad eseguire i lavori di messa in sicurezza della porzione del castello medievale nel capoluogo di Monsampietro Morico, che determinavano le condizioni di pericolosità per rischio esterno all'utilizzo;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione dei lavori strutturali (prot. 3663 del 06/11/2017 - allegati alla presente Ordinanza) a firma dell'ing. Roberto Brasili in qualità di progettista e Direttore dei Lavori, per gli interventi di messa in sicurezza della porzione del castello medievale, dal quale si evince che (a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori di messa in sicurezza come sopra descritti), presso l'immobile menzionato, sono state rimosse le cause di pericolo di rischio esterno;

VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ns. prot. n° 3572 del 07/11/2017 con la quale, nel prendere atto del contenuto del certificato di regolare esecuzione (prot. 3663 del 06/11/2017), "...si individua l'agglomerato edificato all'interno del Centro Storico di Monsampietro Morico nel quale il degrado complessivo delle strutture presenti è tale da rendere critica l'accessibilità all'intera area. In particolare, tale area, di cui si allega planimetria, è riferita al Centro Storico di Monsampietro Morico, mentre resta confermata la perimetrazione della "zona rossa" relativa al Centro Storico di Sant'Elpidio Morico di cui alla ordinanza sindacale n° 345/2017";

VISTO pertanto che, in relazione ai lavori di messa in sicurezza effettuati, sussistono i presupposti per provvedere a riperimetrare la "Zona Rossa" del capoluogo di Monsampietro Morico così come riportato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

A PARZIALE MODIFICA della precedente ordinanza n. 345 del 04.03.2017;

CON DECORRENZA da SABATO 11 NOVEMBRE 2017, ORE 11,00,

ORDINA

1. Il Divieto di accesso a persone e mezzi in tutte le aree delimitate in rosso nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza che devono essere considerate parte integrante e sostanziale della stessa;
2. L'accesso all'interno delle aree interdette sarà unicamente consentito al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alle forze dell'ordine, alla Polizia Municipale, al personale della Protezione Civile Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale, ai mezzi di soccorso e ai Tecnici Autorizzati.
3. E' consentito altresì l'accesso a tali zone previa richiesta di autorizzazione ed accompagnamento ai Vigili del Fuoco;

DISPONE

L'Ufficio incaricato darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente ordinanza nell'albo pretorio del Comune e mediante affissione di copia della stessa nell'area a margine della zona interessata;

Il personale della Polizia Municipale, delle forze dell'ordine e tutti gli addetti alla sorveglianza sono incaricati della vigilanza per la piena osservanza della presente ordinanza.

In caso di violazioni della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

AVVISA

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Copia della presente ordinanza è inviata, tramite e-mail a:

- Prefettura di Fermo (UTG) protocollo.preffm@pec.interno.it
- Stazione Carabinieri di Montottone stap222490@carabinieri.it
- Comando Provinciale VV.FF. com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it

Monsampietro Morico, li 10 Novembre 2017



IL SINDACO
Avv. Bonina Gualtieri

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO



Geom. Maurizio Luchetti

Data 06/11/2017

